



Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti

Si comunica che, a seguito delle disposizioni contenute nel **D.M. 08/02/2013 n. 34** *“Regolamento in materia delle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della Legge 12/11/2011 n. 83”*, che prevede l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri – in una sezione distinta – delle *“Società Tra Professionisti”* o *“società professionali”*, il Consiglio dell'Ordine ha istituito la **“Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti”** di questo Ordine Ingegneri.

Dette società – costituite *“secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183”* – devono avere come oggetto *“l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”*.

La Sezione speciale dell'Albo delle Società tra professionisti dovrà riportare le seguenti informazioni:

- la ragione o denominazione sociale;
- l'oggetto professionale (unico o prevalente);
- la sede legale;
- il nominativo del legale rappresentante;
- i nomi dei soci iscritti all'Albo degli Ingegneri della provincia di Trapani, nonché degli eventuali soci iscritti presso altri Albi o elenchi in altre categorie professionali o di altre province

Caratteristiche delle società tra professionisti:

- La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti
- Avere come oggetto *“l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”*.

- Essere iscritte al Registro delle imprese:
 - nella sezione speciale nel caso sia una società di persone,
 - nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali.
- Avere sede legale nella Provincia di Trapani (per le società multidisciplinari essere iscritte presso l'Albo o il registro dell'Ordine o Collegio relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo).
- Avere atto costitutivo che preveda:
 1. l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
 2. l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
 3. criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
 4. le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
- La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti.

Potranno iscriversi nella suddetta Sezione speciale, le Società di professionisti la cui sede legale ricade nella circoscrizione territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Trapani, a seguito di presentazione di istanza in bollo (il cui importo attuale è di euro 16,00) formulata dal Legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dei Soci
- Fotocopia del codice fiscale del Legale Rappresentante
- Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (in caso di società tra professionisti costituita nella forma della società semplice si può allegare una dichiarazione autenticata del

socio professionista cui spetti l'amministrazione della società);

- Statuto della società in copia autentica (nel caso di società semplice dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l'amministrazione della società);
- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000;
- Certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine degli Ingegneri di Trapani o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000;
- Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 del DM 08/02/2013 n. 34 per ciascun socio;
- Elenco nominativi e dati di tutti i componenti la Società, con allegate autorizzazione e informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- Ricevuta del pagamento di **€ 168,00** (centosessantotto/00) per tassa di Concessioni Governative da versarsi sul c.c.p. 8904 (indicare sul retro la seguente causale: *iscrizione Albo professionale*). Riportare il seguente numero di codice: 8617 e tipo di versamento "Rilascio". Qualora non fosse reperibile il modello prestampato, occorre compilare un c. c. p. nel modo seguente: Destinatario: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. Tasse Concessioni Governative.
- Ricevuta bancaria del pagamento del contributo di iscrizione per il corrente anno di € 170,00 intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, INBAN: IT 91 W 02008 16404 000105513936.

Note

- Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio approverà l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo. Sarà poi compito della società far annotare l'avvenuta iscrizione all'albo nella sezione speciale del Registro delle imprese.
- Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine invece rilevasse delle difformità tra quanto riportato (o dichiarato) dalla società e quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari, comunicherà tempestivamente alla società i motivi che non consentono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società potrà rispondere

con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti integrativi. Si apre, in questo caso, una fase di contraddittorio tra la società e il Consiglio dell'Ordine. Se il contraddittorio ha esito positivo, la società viene regolarmente iscritta nella sezione speciale dell'albo. Se invece il contraddittorio ha esito negativo, il Consiglio dell'Ordine comunicherà il rifiuto di iscrizione al legale rappresentante della società attraverso un atto scritto (il DM 34/2013 parla di "lettera di diniego"). Tale atto sarà impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, ovvero – nel caso degli ingegneri - attraverso un ricorso al CNI (ex D.M. 1ottobre1948). La società potrà comunque ricorrere all'autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.

- Eventuali variazioni dei dati pubblicati nell'albo per una società già iscritta dovranno essere comunicate al Consiglio dell'Ordine dalla stessa società, per consentirne l'aggiornamento.

Riferimenti Normativi:

- **DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34** "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU Serie Generale n.81 del 6-4-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2013"
- **Legge n. 183 del 12/11/2011**, art. 10 (modificata con D.L. n. 1 del 24/01/2012, art. 9 bis)
- **Circolare CNI n. 203 del 17 aprile 2013** "Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183".
- **Circolare CNI n. 229/2013** "La società tra professionisti. Guida alla costituzione".
- **Circolare CNI n. 244 del 3 luglio 2013** "Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n.34 – procedura di iscrizione delle società tra professionisti alla sezione speciale dell'albo – informativa"
- Centro studi CNI – Guida alla costituzione